

Repertorio n° 132475

Raccolta n° 29736

Statuto

Articolo 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460, sulla disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la fondazione denominata **"Domus De Luna ONLUS"**.

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2

Sede

La fondazione ha sede in **Cagliari, Via Francesco Coco, civico n° 2.**

Articolo 3

Scopo

La fondazione nasce in Sardegna e persegue finalità di solidarietà sociale in tutta Italia:

- sostiene persone, associazioni e istituzioni col fine di assistere e di curare soggetti in condizioni disagiate e, in particolare, minori e madri, erogando servizi di accoglienza e di cura, sussidi e contributi;

- persegue l'interesse della collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, favorendo lo sviluppo di servizi di assistenza sociale e educativa orientati alla risposta ai bisogni dei minori in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare, di disadattamento o di devianza, siano essi destinati direttamente al minore o al nucleo familiare di riferimento;

- favorisce la creazione di comunità alloggio e di centri di prima accoglienza per minori e donne in attesa o madri con neonati, al fine di migliorarne le condizioni di vita;

- promuove la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziare le predette attività;

- promuove direttamente e indirettamente la raccolta di fondi da distribuire, insieme al denaro che si ricava dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità;

- promuove la diffusione della cultura del rispetto dei minori, sensibilizzando il pubblico sull'importanza degli istituti dell'affidamento e dell'adozione mediante servizi, convegni e conferenze in istituzioni pubbliche e private, informazioni via web e nelle diverse forme di comunicazione su internet, mediante la produzione e la diffusione d'iniziative editoriali sull'argomento.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà, tra l'altro:

a) compiere studi e ricerche;

b) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili per svolgere la propria attività;

c) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari e richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

d) stipulare contratti e convenzioni con privati e con enti pubblici per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli scopi di cui ai punti precedenti capi;

e) favorire lo sviluppo d'istituzioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini analoghi a quelli della fondazione;

f) partecipare in ogni modo utili al perseguimento degli scopi della fondazione alla costituzione d'associazioni, consorzi e altre forme associative pubbliche e private;

g) svolgere, in modo accessorio e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione in occasione di campagne di sensibilizzazione e mediante i diversi canali di comunicazione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili) e di vari oggetti;

h) organizzare spettacoli e concerti, gestire e promuovere

aste e lotterie per fini di beneficenza, anche con l'ausilio dei mezzi, delle tecniche e dei metodi messi a disposizione dalla tecnologia moderna;

i) svolgere qualsiasi altra attività strumentale o connessa agli scopi.

La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle contemplate nel precedente articolo 3 e in quest'articolo 4.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione formato dai conferimenti fatti dai fondatori o da altri partecipanti con tale imputazione in denaro o beni mobili e immobili e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli da essa acquistati che saranno destinati a incremento del fondo di dotazione;

- dalle elargizioni fatte da enti e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte delle rendite non utilizzate che con deliberazione dell'organo amministrativo può essere destinata a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici e privati.

La fondazione non può, neanche in modo indiretto, distribuire utili, avanzi di gestione e fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano fatte ad altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della stessa struttura unitaria.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della stessa fondazione;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- dai contributi dei fondatori e dei partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza delle disposizioni di cui alla lettera d), primo comma, dell'articolo. 1 del decreto legislativo n° dell'anno 1997.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di

quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 7

Organi

Sono organi della fondazione:

- il presidente;
- il vice presidente;
- il consiglio di amministrazione.

Articolo 8

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla sua sopravvivenza e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dall'organo amministrativo.

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori benemeriti" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della fondazione con un contributo che dovrà essere determinato dall'organo amministrativo o con lo svolgimento di un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

L'ammissione alla fondazione, fatto salvo il diritto di recesso, non può essere prevista per un periodo limitato nel tempo.

Possono infine essere definiti "fondatori", nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti che contribuiscano al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo amministrativo.

Articolo 9

Albo d'oro

Possono essere iscritti all'albo d'oro le persone e gli enti ai quali l'organo amministrativo attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni o anche, senza versamento di tali contribuzioni, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla fondazione contributi d'opera o prestigio.

Articolo 10

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine l'organo amministrativo approva il bilancio economico di previsione e, entro il 30 aprile successivo, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, predisposto dallo stesso organo.

Se necessitato da particolari esigenze, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

I bilanci, preventivo e consuntivo, in particolare devono es-

sere redatti con i seguenti criteri:

a) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della stessa struttura unitaria;

c) il divieto di cedere beni e di compiere prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli per la loro qualità, ai partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che eseguono erogazioni liberali a favore della fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado e alle società da questi direttamente o indirettamente controllate;

d) il divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, sino superiori al loro valore nominale;

e) il divieto di pagare a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, interessi passivi per prestiti di ogni specie, che superino di quattro punti il tas-

so ufficiale di sconto;

f) il divieto di pagare ai lavoratori dipendenti salari o stipendi che superino del venti per cento quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le stesse qualifiche.

Articolo 11

Il presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza potrà adottare i provvedimenti di competenza del consiglio d'amministrazione che dovranno essere ratificati dallo stesso consiglio nella sua prima riunione.

Articolo 12

Il vice presidente

Il vice presidente della fondazione sostituisce il presidente con gli stessi poteri in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del vice presidente fa piena fede dell'assenza e dell'impedimento del presidente.

Articolo 13

Composizione e nomina del consiglio di amministrazione

I fondatori e i loro figli e discendenti avranno sempre diritto di far parte del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, fermi restando i poteri

dell'autorità regionale contemplati nell'articolo 25 del codice civile, è composto da un rappresentante di ciascuno dei fondatori o in mancanza di uno di essi da uno dei figli, in ordine di età, e in seguito dai loro discendenti in linea retta. Il consiglio di amministrazione è composto, inoltre, da un numero di consiglieri variabile tra un minimo di uno ed un massimo di cinque scelti dal consiglio stesso (o dai soci fondatori o dai loro figli e discendenti in caso di scioglimento del consiglio) tra professionisti operanti nel campo giuridico, sociale, sanitario ed economico-finanziario.

I figli e i discendenti di ciascun fondatore che non facciano parte del consiglio di amministrazione della fondazione dovranno designare un loro rappresentante comune per i rapporti con la fondazione.

Ai figli e ai discendenti dei fondatori di grado successivo al primo subentrerà nei diritti contemplati da questo statuto il figlio o il discendente maggiore di età, in modo che le generazioni future siano sempre rappresentate da un solo soggetto per ogni stirpe.

Tutti i membri del consiglio prestano la loro attività gratuitamente con diritto al solo rimborso delle spese documentate.

Il consiglio dura in carica per cinque anni e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo e fino alle nuove nomine consiliari.

I consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato consiliare vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri procurano di sostituirli.

I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, il consiglio d'amministrazione rimane in carica nella residua composizione per la sola gestione ordinaria fino a quando esso stesso si ricostituisca.

I membri del consiglio non possono farsi rappresentare.

Articolo 14

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce:

- a) in seduta ordinaria entro i mesi di aprile e di dicembre per l'approvazione dei bilanci;
- b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri parti o dai revisori.

Il consiglio è convocato dal presidente e in caso di suo impedimento o di sua assenza, dal vice presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede della fondazione, da comunicarsi nei modi stabiliti dallo stesso consiglio a ciascuno dei componente il consiglio e ai revisori, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante lo ritenga urgente, mediante telegramma, te-

lefax, o fonogramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono essere abbreviati per accordo di tutti i componenti del consiglio in carica e dei revisori.

Il consiglio è validamente costituito:

a) quando sia stato convocato conformemente alle norme di cui al comma precedente;

b) quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi membri in carica;

c) quando, validamente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente della fondazione; in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal vice presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo, dovendosi ritenere svolta la riunione in tale luogo, il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto che stende il verbale di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di leggere, ricevere e trasmettere documenti.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le procedure di consultazione scritta e di acquisizione del consenso espresso per iscritto non sono soggette a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata un'adeguata informazione a tutti gli aventi diritto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, non computandosi le astensioni, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Il consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti anche, quando, per qualsiasi motivo, alcuni di questi si allontanano o si astengono dal voto.

Per le modificazioni dello statuto occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Per lo scioglimento e l'estinzione della fondazione occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno quattro quinti dei propri componenti in carica.

Articolo 15

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spetta di:

- a) nominare fra i propri membri il presidente e il vice presidente;
- b) nominare un eventuale presidente onorario;
- c) redigere e approvare il bilancio preventivo entro il mese di dicembre ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile;
- d) determinare annualmente i principi ed i criteri direttivi dell'azione amministrativa ed operativa in armonia con gli scopi e le finalità della fondazione;
- e) deliberare le modificazioni dello statuto;
- f) revocare poteri e incarico di presidente e vicepresidente;
- g) deliberare lo scioglimento e l'estinzione della fondazione.

Articolo 16

Revisori

I revisori della fondazione sono la o le persone o la società di revisione nominati dai fondatori e dai loro eredi.

Il o i revisori vigilano sull'amministrazione della fondazione e sulla tenuta della contabilità; esaminano i progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, ed esprimono le loro osservazioni in apposite relazioni che vengono presentate al consiglio di amministrazione assieme ai rispettivi progetti.

La fondazione non può pagare ai revisori emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n° 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n° 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 17

Durata e estinzione

La fondazione non ha durata determinata.

Il consiglio di amministrazione può deliberare, con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri in carica, l'estinzione della fondazione:

a) nominando uno o più liquidatori e determinando i modi di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 30 del codice civile e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice;

b) determinando i modi di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, osservando le disposizioni vigenti; in particolare,

l'obbligo di devolvere il patrimonio della fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano finalità analoghe a quelle della fondazione operanti nel campo dell'handicap o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Rinvio

Per quanto non previsto e regolato da questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di fondazioni di carattere privato non lucrative di utilità sociale (Onlus) legalmente riconosciute.

Ugo Bressanello

Carlo Mario De Magistris